



COMUNE DI CUCEGLIO

Città Metropolitana di Torino

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

N. 15

OGGETTO :

IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA (I.M.U.): APPROVAZIONE ALIQUOTE PER L'ANNO 2020

L'anno **duemilaventi**, addì **otto**, del mese di **luglio**, alle ore **diciotto** e minuti **trenta**, nella sala delle adunanze consiliari, convocato dal Sindaco, mediante avvisi scritti e recapitati a norma di legge, si è riunito, in sessione ORDINARIA ed in seduta PUBBLICA di PRIMA CONVOCAZIONE, il Consiglio Comunale

Sono presenti i Signori:

COGNOME e NOME	PRESENTE
PILOTTO SERGIO - Sindaco	Si
FERRAROTTI RITA - Consigliere	Si
CAVALETTO SARA - Consigliere	Si
IUCULANO MAMAIO ENRICO - Consigliere	Giust.
BOVERI MAURO - Consigliere	Si
COSTA ZANA ORNELLA - Consigliere	Si
RIVA MARIO - Consigliere	Giust.
ROFFINA PAOLO - Consigliere	Si
CORIA ENZO - Consigliere	Si
ZANOTTO CONTINO GIULIANO - Consigliere	Si
Totale Presenti:	8
Totale Assenti:	2

Assume la presidenza **PILOTTO SERGIO** – SINDACO.

Partecipa alla seduta il Segretario Comunale - **dr. IVALDI Ezio**.

Il Presidente, riconosciuta legale l'adunanza, dichiara aperta la seduta.

OGGETTO : IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA (I.M.U.): APPROVAZIONE ALIQUOTE PER L'ANNO 2020

IL CONSIGLIO COMUNALE

PREMESSO:

- che, in data 31/07/2017 con deliberazione n. 23 del Consiglio comunale, esecutiva dal 23/10/2017, è stato approvato il ricorso alla procedura di riequilibrio finanziario pluriennale ai sensi dell'art. 243-bis, c. 1, D.Lgs. 267/2000;
- che la suddetta deliberazione è stata trasmessa, entro i termini di Legge, alla Sezione Regionale di Controllo della Corte dei conti per la Regione Piemonte e al Ministero dell'Interno - Dipartimento degli Affari Interni e Territoriali - Direzione Centrale per la Finanza Locale;
- che, in data 19/01/2018 con deliberazione n. 3 del Consiglio comunale, dichiarata immediatamente esecutiva, è stato approvato Piano di riequilibrio finanziario pluriennale di cui all'art. 243-bis del D.Lgs. 267/2000;
- che, in data 06/02/2020 con deliberazione n. 3 del Consiglio comunale, dichiarata immediatamente esecutiva, è stata approvata la revisione del Piano di riequilibrio finanziario pluriennale in funzione del riesame dei dati richiesto dalla nota del Ministero dell'economia e delle finanze MEF protocollo n. 2665 in data 11.09.2019;

Premesso inoltre che:

- l'art. 1, commi 738 della legge n. 160 del 2019 dispone che l'imposta municipale propria (IMU) è disciplinata dalle disposizioni di cui ai commi da 739 a 783 della medesima legge n. 160;
- l'art. 1, comma 780 della legge n. 160 del 2019 dispone l'abrogazione a decorrere dall'anno 2020, delle disposizioni concernenti l'istituzione e la disciplina dell'imposta comunale unica (IUC), limitatamente alle disposizioni riguardanti la disciplina dell'IMU e della TASI, fermo restando quelle riguardanti la TARI.

Visto che con delibera di Consiglio Comunale n. 8 del 03/04/2019 sono state approvate per l'anno 2019 le seguenti aliquote IMU:

Tipologia	Aliquota
Aliquota per abitazione principale di Cat. A/1, A/8 e A/9 e relative pertinenze, così come definite dall'art. 13, comma 2 D.L. 201/2011, convertito in L. 214/2011	3 per mille
Aliquota per tutti gli altri fabbricati ed aree edificabili	9 per mille
Aliquota terreni agricoli	8 per mille
Aliquota per i fabbricati produttivi di Cat. D	9 per mille, di cui 7,6 per mille riservato esclusivamente allo Stato

Visto che con delibera di Consiglio Comunale n. 9 del 03/04/2019 sono state approvate per l'anno 2019 le seguenti aliquote TASI, inclusa la maggiorazione pari all'8 per mille, applicata per l'anno 2015 e confermata espressamente fino all'anno 2019 con successive delibere del consiglio comunale:

Tipologia	Aliquota
Aliquota per abitazione principale di Cat. A/1, A/8 e A/9 e relative pertinenze così come definite dall'art. 13, comma 2 D.L. 201/2011, convertito in L. 214/2011.	2,4 per mille

Aliquota per tutti gli altri fabbricati, inclusi i fabbricati produttivi di Cat. D, e per le aree edificabili.	2,4 per mille
--	---------------

Considerato che la legge n. 160 del 2019 dispone, all'articolo 1:

- al comma 748, che l'aliquota di base per l'abitazione principale classificata nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9 e per le relative pertinenze è pari allo 0,5 per cento e il Comune, con deliberazione del consiglio comunale, può aumentarla di 0,1 punti percentuali o diminuirla fino all'azzeramento;
- al comma 750, che l'aliquota di base per i fabbricati rurali ad uso strumentale di cui all'articolo 9, comma 3-bis, del decreto legge n. 557 del 1993, n. 557, è pari allo 0,1 per cento e i comuni possono solo ridurla fino all'azzeramento;
- al comma 751, che fino all'anno 2021, l'aliquota di base per i fabbricati costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita, fintanto che permanga tale destinazione e non siano in ogni caso locati, è pari allo 0,1 per cento; i comuni possono aumentarla fino allo 0,25 per cento o diminuirla fino all'azzeramento;
- al comma 752, che l'aliquota di base per i terreni agricoli è pari allo 0,76 per cento e i comuni, con deliberazione del consiglio comunale, possono aumentarla sino all'1,06 per cento o diminuirla fino all'azzeramento;
- al comma 753, che per gli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D l'aliquota di base è pari allo 0,86 per cento, di cui la quota pari allo 0,76 per cento è riservata allo Stato, e i comuni, con deliberazione del consiglio comunale, possono aumentarla sino all'1,06 per cento o diminuirla fino al 0,76 per cento;
- al comma 754, che per gli immobili diversi dall'abitazione principale e diversi da quelli di cui ai commi da 750 a 753, l'aliquota di base è pari allo 0,86 per cento e i comuni, con deliberazione del consiglio comunale, possono aumentarla sino all'1,06 per cento o diminuirla fino all'azzeramento.
- al comma 755, che a decorrere dall'anno 2020, limitatamente agli immobili non esentati ai sensi dei commi da 10 a 26 dell'articolo 1 della legge 28 dicembre 2015, n. 208, i comuni, con espressa deliberazione del consiglio comunale, da adottare ai sensi del comma 779, pubblicata nel sito internet del Dipartimento delle finanze del Ministero dell'economia e delle finanze ai sensi del comma 767, possono aumentare ulteriormente l'aliquota massima dell'1,06 per cento di cui al comma 754 sino al limite dell'1,14 per cento, in sostituzione della maggiorazione del tributo per i servizi indivisibili (TASI) di cui al comma 677 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2013, n. 147, nella stessa misura applicata per l'anno 2015 e confermata fino all'anno 2019 alle condizioni di cui al comma 28 dell'articolo 1 della legge n. 208 del 2015. I comuni negli anni successivi possono solo ridurre la maggiorazione di cui al presente comma, restando esclusa ogni possibilità di variazione in aumento.

Visto:

- il comma 756 della legge n. 160 del 2019 che prevede a decorrere dall'anno 2021 la possibilità per il Comune di diversificare le aliquote esclusivamente con riferimento alle fattispecie individuate con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, che dovrà essere adottato entro il 29 giugno 2020;
- il comma 757 della legge n. 160 del 2019 che prevede che la delibera di approvazione delle aliquote deve essere redatta accedendo all'applicazione disponibile nel Portale del federalismo fiscale che consente, previa selezione delle fattispecie di interesse del Comune tra quelle individuate con il decreto di cui al comma 756, di elaborare il prospetto delle aliquote che forma parte integrante della delibera stessa e in assenza del quale la delibera è priva di efficacia;
- che il Dipartimento delle finanze, con risoluzione n. 1/DF del 18 febbraio 2020, ha precisato che la limitazione della potestà di diversificazione delle aliquote alle sole fattispecie che saranno individuate dal decreto ministeriale di cui al citato comma 756 decorre solo dall'anno 2021 e in ogni caso solo in seguito all'adozione del decreto stesso vigerà l'obbligo di redigere la delibera di approvazione delle aliquote

dell'IMU previa elaborazione, tramite un'apposita applicazione del Portale del federalismo fiscale, del prospetto che ne formerà parte integrante; pertanto, ad avviso del Dipartimento delle finanze, la disposizione che sancisce l'inidoneità della delibera priva del prospetto a produrre effetti non si può che riferire al momento in cui il modello di prospetto verrà reso disponibile in esito all'approvazione del decreto di cui al citato comma 756.

Visto che per raggiungere l'equilibrio di bilancio e garantire l'erogazione dei propri servizi oltre che per rispettare il Piano di riequilibrio finanziario pluriennale il Comune ha la necessità di mantenere almeno invariato il gettito precedentemente ricavato dalle imposte IMU e TASI;

Considerato che dalle stime operate dal Servizio Tributi sulle basi imponibili IMU il fabbisogno finanziario dell'Ente può essere soddisfatto con l'adozione delle seguenti aliquote:

Tipologia	Aliquota
Aliquota per abitazione principale di Categoria A/1, A/8 e A/9 e relative pertinenze	5,40 per mille Con detrazione di € 200,00
Aliquota per i fabbricati categoria D (esclusa categoria D/10)	11,40 per mille (di cui 7,6 per mille riservato esclusivamente allo Stato) ove risultasse applicabile la maggiorazione TASI dello 0,8 per mille
Aliquota terreni agricoli	8 per mille
Aliquota per Fabbricati rurali ad uso strumentale	1 per mille
Aliquota per fabbricati costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita, fintanto che permanga tale destinazione e non siano in ogni caso locati (cosiddetti "Beni merce")	2,5 per mille
Aliquota per tutte le altre tipologie di fabbricati e per le aree edificabili e Comodato Gratuito ai Sensi della Legge Finanziaria 2016	11,40 per mille

Considerato:

- che, allo stato attuale, l'applicabilità ai fabbricati categoria D della maggiorazione TASI dello 0,8 per mille, applicata in questo Comune ininterrottamente dal 2015, è messa in discussione dal tenore del citato comma 755;
- che la maggiorazione in questione vale per il Comune di Cuceglia circa 7.000,00 euro;
- che sono in corso discussioni a livello nazionale per la modifica della disposizione di legge che ha creato notevoli problemi di bilancio ai Comuni che precedentemente la applicavano;

Ritenuto di dover approvare l'aliquota per tali tipologie di fabbricati al 11,40 al fine di mantenere invariate rispetto agli anni precedenti le aliquote per i restanti fabbricati;

Considerato che, nel caso invece non dovesse essere modificata la disposizione normativa in questione, al fine di garantire gli equilibri di bilancio ed il rispetto del Piano di riequilibrio finanziario, si dovrà procedere ad una revisione delle aliquote al fine di garantire se possibile l'invarianza di gettito fiscale rispetto agli anni precedenti;

Visto lo Statuto Comunale;

Acquisiti i preventivi pareri favorevoli in ordine alla regolarità tecnica ed alla regolarità contabile espressi entrambi dal Responsabile del Servizio Finanziario – Segretario Comunale ai sensi dell'art. 49, comma 1, del TUEL 267/2000;

Con votazione espressa in forma palese che ha sortito il seguente esito:
presenti n.8 votanti n. 8 favorevoli n. 8 contrari n. 0 astenuti n. 0.

D E L I B E R A

1) Di approvare le seguenti aliquote IMU per l'anno 2020:

Tipologia	Aliquota
Aliquota per abitazione principale di Categoria A/1, A/8 e A/9 e relative pertinenze	5,40 per mille Con detrazione di € 200,00
Aliquota per i fabbricati categoria D (esclusa categoria D/10)	11,40 per mille (di cui 7,6 per mille riservato esclusivamente allo Stato) ove risultasse applicabile la maggiorazione TASI dello 0,8 per mille
Aliquota terreni agricoli	8 per mille
Aliquota per Fabbricati rurali ad uso strumentale	1 per mille
Aliquota per fabbricati costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita, fintanto che permanga tale destinazione e non siano in ogni caso locati (cosiddetti "Beni merce")	2,5 per mille
Aliquota per tutte le altre tipologie di fabbricati e per le aree edificabili e Comodato Gratuito ai Sensi della Legge Finanziaria 2016	11,40 per mille

2) di riservarsi di apportare modificazioni alle suddette aliquote entro i termini di legge nel caso dovesse essere confermata la non applicabilità ai fabbricati categoria D della maggiorazione TASI dello 0,8 per mille, applicata in questo Comune ininterrottamente dal 2015 al fine di garantire gli equilibri di bilancio che in tal modo verrebbero compromessi;

3) di dare atto che la presente deliberazione entra in vigore, ai sensi dell'art. 1, comma 169, della legge n. 296 del 2006, il 1° gennaio 2020.

4) di dare atto che ai sensi dell'art. 1, comma 767 della legge n. 160 del 2019, la presente deliberazione sarà efficace a seguito dell'avvenuta pubblicazione sul sito internet del Dipartimento delle finanze del Ministero dell'economia e delle finanze e che ai fini della pubblicazione il Comune è tenuto a inserire la delibera entro il termine perentorio del 14 ottobre 2020, nell'apposita sezione del Portale del federalismo fiscale e che in caso di mancata pubblicazione entro il 28 ottobre 2020, si applicano le aliquote e i regolamenti vigenti nell'anno precedente.

Si esprime parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica ai sensi e per gli effetti dell'art. 49, del D.Lgs. 267/2000 e dell'art. 7 del Regolamento comunale per la disciplina del sistema integrato dei controlli interni

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
F.to IVALDI dr. Ezio

- Non si rilevano riflessi né diretti né indiretti sulla situazione economico – finanziaria e sul patrimonio dell'Ente.
- Si esprime parere favorevole in ordine alla regolarità contabile ai sensi e per gli effetti dell'art. 49, del D.Lgs. 267/2000 e dell'art. 7 del Regolamento comunale per la disciplina del sistema integrato dei controlli interni.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
FINANZIARIO
F.to Dr. Ezio IVALDI

Del che si è redatto il presente verbale, che viene sottoscritto.

IL SINDACO
F.to PILOTTO SERGIO

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to dr. IVALDI Ezio

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

N. 219 Registro Pubblicazioni.

La presente deliberazione, su attestazione del responsabile della pubblicazione, viene pubblicata il giorno 29/07/2020 all'Albo Pretorio del Comune per 15 giorni consecutivi, come prescritto dall'art. 124 del TUEL n. 267/2000.

IL RESPONSABILE DELLA PUBBLICAZIONE
F.TO DR. IVALDI EZIO

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA'

Diventa esecutiva in data _____

X dopo il decimo giorno dalla pubblicazione (art. 134, comma 3, TUEL n. 267/2000);
in quanto dichiarata immediatamente eseguibile;

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to dr. IVALDI Ezio

COPIA CONFORME ALL'ORIGINALE PER USO AMMINISTRATIVO.

Cuceglio, 29/07/2020

IL FUNZIONARIO DELEGATO
